

RISOLUZIONE N. 9/2001 del 18.12.2001

“Risoluzione in ordine alla incompatibilità tra l’incarico di componente della Commissione Tributaria Centrale e quello di componente delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali”.

In ordine al quesito sulla compatibilità tra l’incarico di componente della Commissione tributaria centrale e quello di componente delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, si osserva: l’interpretazione sistematica e logica della normativa di cui al D.Lgs. 31.12.1992, n. 545, consente di ritenere la sussistenza dell’incompatibilità tra i rispettivi incarichi.

L’art. 8, comma 3, D.Lgs. 31.12.1992, n. 545, prevede che “nessuno può essere componente di più commissioni tributarie”.

Tale disposizione enuncia un principio di carattere generale, operante anche per la Commissione tributaria centrale.

La norma citata non ha espressamente menzionato la Commissione tributaria centrale, in quanto la stessa legge ne ha previsto la soppressione (art. 42, comma 3, D.Lgs. 31.12.1992, n. 545 e successive modifiche).

Conferma tale interpretazione l’art. 44 D. Lgs. 31.12.1992, n. 545, sulla “nomina nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dei componenti della commissione tributaria centrale”, nella parte in cui prevede che “coloro che sono rimasti a comporre la commissione tributaria centrale fino alla cessazione della sua attività sono nominati nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, su loro domanda, con precedenza su gli altri aspiranti con i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella F) ed, a parità di punteggio, secondo la maggiore età”.

Tale norma trova la sua giustificazione logica proprio nell’incompatibilità tra l’incarico di componente della Commissione tributaria centrale e quello di componente delle Commissioni tributarie provinciali e regionali e collega la precedenza proprio alla cessazione dall’incarico di componente della Commissione tributaria centrale.

Argomenti in contrario non possono desumersi dalla constatazione che i provvedimenti emessi dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali non sono impugnabili davanti alla Commissione tributaria centrale, in quanto la mancanza di interazione ricorre anche nei rapporti tra diverse Commissioni provinciali.

Pertanto, coloro che cumulano gli incarichi di componente della Commissione tributaria centrale e di componente delle Commissioni tributarie provinciali o regionali, sono invitati ad optare entro il 28 febbraio 2002, per uno di tali incarichi; in mancanza, questo Consiglio dovrà avviare la procedura per l'accertamento della causa di incompatibilità e la conseguente dichiarazione di decadenza.

I Presidenti delle Commissioni comunicheranno la presente risoluzione, senza ritardo, e, comunque, entro il 20.01.2002 consegnandone copia a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota "per ricevuta".

Il Presidente: CALIENDO